

Statuto

Fondazione Progetto Arca onlus

Articolo 1

Origini, denominazione, natura e durata

1. E' costituita la Fondazione Progetto Arca onlus.
2. La Fondazione non persegue finalità di lucro, non attua discriminazioni di carattere politico, religioso o di etnia ed è apartitica.
3. La Fondazione ha durata illimitata.
4. Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 10 e seguenti del D. Lgs. 4.12.1997 n. 460 la Fondazione assume nella propria denominazione la qualificazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ovvero del suo acronimo onlus che ne costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna.
5. La Fondazione ha piena capacità di diritto privato ed è disciplinata dal Codice Civile, dal presente Statuto, dal D.Lgs 4 dicembre 1997, n.460.
6. La Fondazione ha sede in Milano, Via degli Artigianelli n. 6, potrà espletare le proprie finalità sull'intero territorio nazionale e internazionale e potrà aprire succursali e filiali in ogni parte del mondo.

Articolo 2

Scopo

La Fondazione persegue in via esclusiva finalità di solidarietà sociale, in tutte le sue accezioni, interpretate alla luce delle condizioni storiche di una società in evoluzione, prestando attenzione esclusiva ai soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali, famigliari o di qualsiasi altro genere.

Tale scopo si attua tramite la promozione e lo svolgimento, diretto o attraverso altre istituzioni senza scopo di lucro, delle attività, rivolte a soggetti in stato di svantaggio ai sensi del comma 2, dell'art. 10 del D.Lgs n. 460/1997, nei seguenti settori:

- assistenza sociale e sociosanitaria;
- assistenza sanitaria;
- beneficenza;
- istruzione;
- formazione;
- promozione della cultura e dell'arte;
- tutela dei diritti civili.

Tutto quanto procede secondo le previsioni dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97.


La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate a eccezione di quelle direttamente connesse.

Lo scopo esposto prende vita dalla finalità più alta di contribuire a promuovere e veicolare l'amore per la vita, nelle sue svariate forme, al fine di proteggere e valorizzare la manifestazione inestimabile della Creazione.

La ragione che motiva tale finalità è il credere che in ogni persona, indipendentemente dal suo livello sociale e culturale, abiti una scintilla di luce che conserva l'umana potenzialità di evoluzione e necessita di essere nutrita, o in alcuni casi risvegliata, per produrre il suo miglior frutto. La Fondazione crede, inoltre, che una persona o gruppo di individui in possesso delle potenzialità per offrire un contributo all'umanità, e alla natura nel suo insieme, abbia il dovere di impegnarsi a fondo per l'ottenimento degli obiettivi prefissati.

La Fondazione si impegna a tendere a quanto sopra mettendo in campo alcuni precisi ruoli rispetto alla società nel suo insieme e alle singole persone soccorse.

Supplemento



[Handwritten signature]

1002

- Ascoltatrice attenta e premurosa dei bisogni del territorio. Questa capacità le permette di indagare in ambiti ancora non scoperti, o già esistenti, al fine di ampliare la cornice di possibilità di risposta alla società. È impegno della Fondazione non partire da risposte prefigurate ma dare valore e credito alle risonanze che la società produce, affiancandosi alle realtà impegnate nella lettura del territorio per l'ottenimento della più oggettiva analisi possibile.
- Catalizzatrice delle potenzialità di impegno sociale nel territorio (nazionale e internazionale) al fine di raccogliere e redistribuire le risorse in esso presenti e rinnovarle dando a esse l'ordine più funzionale alla migliore qualità possibile dell'intervento.
- Accompagnatrice dei processi di autonomia e crescita. Questa tensione le permette di accogliere senza giudizio ogni condizione umana o sociale e di mettere in campo tutte le risorse possibili al fine di creare una trasformazione. Tale trasformazione non è considerata dalla Fondazione come risultato imprescindibile ma solo desiderato. L'accompagnamento, infatti, si nutre del rispetto delle individualità e dei tempi di ogni essere umano o condizione sociale individuata come bisognosa. La Fondazione crede, infatti, che ogni trasformazione possa compiersi con la partecipazione attiva dei soggetti interessati e con la presenza costante e intrinseca di chi è in grado di generare processi di ascolto.
- Sostenitrice delle potenzialità individuali. Questa caratteristica le permette di sperare contro ogni speranza e di garantire a ogni grado di emarginazione e sofferenza l'attenzione e la disponibilità alla valorizzazione dell'essere umano, considerato parte di un disegno di Amore e, quindi, di per sé stesso dono da proteggere e affiancare nel percorso verso il migliore ascolto di sé possibile.
- Promotrice di azioni resilienti. Questa responsabilità collettiva permette alla Fondazione di porre attenzione non allo studio dei limiti del genere umano ma alle leve in grado di farne emergere i punti di forza. Essa crede necessario ampliare l'angolo di lettura dei bisogni sociali in modo da esplorare il deficit al fine di trovare in esso le risorse per avvicinare l'uomo alla sua libertà, coinvolgendolo responsabilmente nel suo cammino di crescita e senza relegarlo a progetti precostituiti dettati da un pensiero non aperto alla dimensione della possibilità. La Fondazione ha l'obiettivo di accogliere le dimensioni del limite e della risorsa credendo possibile trasformare il dolore in una esperienza di apprendimento e di crescita e promuovendo processi di resilienza collettivi e comuni che sfocino in un progetto umano personale o sociale, in grado di raccogliere tutte le risorse delle persone.
- Risolutrice delle emergenze che il territorio, nel preciso e mutevole momento storico denuncia. Questa competenza le permette di operare in ambiti sperimentali dove l'innovazione è l'elemento che produce la differenza rispetto al contesto stabilizzato.
- Misuratrice dei risultati raggiunti attraverso un'attività di confronto con quanto pianificato che le permette di diffondere la qualità orientata verso i risultati, promuovendo e incoraggiando l'attitudine al rilevamento, all'analisi e alla misurazione.

Le azioni che la Fondazione si prefigge di svolgere, nel tempo presente o futuro, e che reputa funzionali al raggiungimento degli scopi di cui sopra sono:

1. offerta di assistenza sociale, socio sanitaria e sanitaria a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali, familiari o di qualsiasi altro genere attraverso l'accoglienza in servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali, ambulatoriali o domiciliari. L'impegno principale della Fondazione è quello di elargire, per ogni tipologia di utenza accolta, le risposte consone allo stato e grado della condizione di svantaggio manifestata, sviluppando progetti personalizzati in ragione di una molteplicità di variabili (modalità di selezione, tempi di permanenza, autonomia, prestazioni offerte, obiettivi alla dimissione, etc.);

2. promozione, organizzazione e gestione del processo di raccolta, stoccaggio e distribuzione di eccedenze alimentari ai fini di solidarietà sociale, direttamente o tramite le reti territoriali, allo scopo di sopperire al bisogno alimentare di singoli e famiglie in difficoltà sociale ed economica, contrastando, al contempo, lo spreco alimentare;
3. moltiplicazione di risposte ai bisogni sociali in grado di propagarsi con fluidità nel tessuto sociale, attraverso la condivisione di fondi o il diretto finanziamento di realtà nazionali e internazionali con le quali condividere la progettazione, la gestione di servizi e la valutazione degli stessi;
4. reperimento e cessione, attraverso le forme consentite dalla Legge, di unità abitative a persone svantaggiate, da effettuarsi in locazione o con altra forma contrattuale nella disponibilità della Fondazione, al fine di permettere loro il reinserimento abitativo, sostenendole nell'acquisizione di un elemento fondamentale per il benessere sociale quale la casa;
5. assistenza e accompagnamento delle persone svantaggiate nel reperimento di finanziamenti atti a concretizzare l'organizzazione di attività economiche necessarie per l'innalzamento e la stabilizzazione della loro qualità di vita;
6. promozione della cultura solidale attraverso campagne di sensibilizzazione, manifestazioni culturali, ludiche e aggregative, mostre e convegni, pubbliche relazioni in Italia o all'estero;
7. sensibilizzazione rispetto alla riabilitazione sociale e alla promozione della cultura e della tutela dei diritti civili attraverso l'ideazione e la distribuzione di libri, riviste, giornalini, volantini, etc;
8. gestione e finanziamento di attività volte all'educazione, all'istruzione, alla scolarizzazione e alla formazione di soggetti svantaggiati e non (esempio per gli educatori impegnati in attività dedicate a svantaggiati), ivi compresa l'attività di orientamento, formazione permanente, individuazione, selezione e implementazione delle competenze individuali;
9. sostegno all'inserimento sociale mediante la predisposizione di laboratori occupazionali, interni o esterni ai servizi gestiti dalla Fondazione, e distribuzione dei prodotti da essi confezionati;
10. promozione, organizzazione e gestione di attività di sostegno a distanza di bambini o famiglie in necessità abitanti in altri paesi del mondo.


La Fondazione non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette a eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10, 5° comma del D. Lgs. 4.12.1997 n. 460.

Tutte le azioni di cui sopra saranno realizzate anche attraverso la valorizzazione dell'attività di volontariato.

Articolo 3 Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
 - a. dal complesso dei beni immobili, mobili e dalle attrezzature già di proprietà dell'Associazione Progetto Arca onlus o da quelli acquisiti nel tempo;
 - b. dal complesso dei beni mobili e delle attrezzature a qualsiasi titolo acquisiti nel corso del procedimento di trasformazione dell'Associazione stessa.
2. Il patrimonio si incrementa per effetto:
 - a. dei conferimenti di enti e soggetti espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
 - b. di acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili e immobili pervenuti alla Fondazione a titolo di incremento del patrimonio;
 - c. di lasciti e donazioni con destinazione vincolata;
 - d. di sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
 - e. degli utili di gestione dei precedenti esercizi non utilizzati e non trasferiti agli esercizi successivi;

Simone S. S. S.



Simone S. S. S.

- f. dal capitale umano della Fondazione e dalla sua crescita nel tempo.
3. È fatto obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del fondo di dotazione iniziale che ha permesso la costituzione della Fondazione.

Articolo 4

Fondo di Gestione

1. Il fondo di gestione è costituito dai mezzi diretti alla realizzazione degli scopi della Fondazione e al fabbisogno delle necessità gestionali, purché non destinati all'incremento del patrimonio:
 - a. le rendite e i proventi ricavati dalla gestione del patrimonio;
 - b. gli utili di gestione dei precedenti esercizi non utilizzati e non trasferiti agli esercizi successivi, purché non destinati a patrimonio;
 - c. le altre elargizioni, anche sotto forma di contributi, provenienti da enti e da amministrazioni pubbliche oppure da privati non destinati all'incremento del patrimonio;
 - d. ogni altro provento conseguito in relazione allo svolgimento delle attività istituzionali;
 - e. i proventi, i lasciti e le donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
 - f. i proventi derivanti da attività marginali di carattere commerciale e produttivo e dalla raccolta fondi in qualunque forma essa si esprima;
 - g. rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni;
 - h. i finanziamenti e ogni altro tipo di entrate.
2. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali.
3. È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge o siano effettuate a favore di altre onlus che per Legge, Statuto o Regolamento facciano parte della Fondazione e comunque nel rispetto del dispositivo di cui dell'art. 10 – 6° comma – del D. Lgs. 4.12.1997 n. 460.

Articolo 5

Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
 - a. il Presidente;
 - b. il Consiglio di Amministrazione;
 - c. il Collegio dei Revisori;
 - d. il Comitato Scientifico.
2. I componenti degli organi della Fondazione svolgono la loro attività gratuitamente o attraverso dei riconoscimenti economici a carico della gestione ordinaria, che saranno decisi con apposita delibera dal CdA. Saranno, altresì, garantiti i rimborsi delle spese specificamente sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

Articolo 6

Consiglio di Amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da sette membri, di essi Alberto Sinigallia e Laura Nurzia sono componenti a vita, o fino a quando non si dimetteranno volontariamente, in considerazione dell'impegno assiduo profuso fin dall'esordio della Fondazione. I restanti cinque componenti durano in carica cinque anni, sono sempre rieleggibili e sono nominati come segue: un componente viene nominato dal Presidente ed uno dal Vicepresidente, tre dal Consiglio di Amministrazione uscente.


2. Il Consiglio di Amministrazione, al termine del mandato dei cinque anni, elegge tre membri per il Consiglio di Amministrazione successivo con elezioni che non prevedono la presenza per delega. Le elezioni si svolgono con le seguenti modalità: almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, su invito del Presidente, i membri possono presentare al Consiglio stesso una rosa di candidati (e relativi curriculum) o ricandidature, i cui nominativi sono oggetto delle elezioni dei nuovi Consiglieri. Indipendentemente dal numero di candidati ogni componente del Consiglio ha il dovere di esprimere tre preferenze (e non meno di tre) con voto segreto. Le preferenze devono riferirsi a tre persone diverse fra loro. Sono eletti i tre nominativi titolari del maggior numero di voti. Nel caso in cui, più candidati conseguano parità di voti, i Consiglieri necessari a completare il Consiglio sono nominati, con votazione di ballottaggio, a maggioranza semplice dal Consiglio di Amministrazione uscente che potrà esprimere un solo voto segreto, tra coloro che hanno conseguito la parità. Se anche nell'elezione di ballottaggio si verifica un caso di parità sarà il Presidente a dichiarare formalmente il candidato prescelto per occupare il posto di Consigliere, avvalendosi delle prerogative conferite dall'art. 10, comma 2. In tale caso si specifica che il voto del Presidente sarà non più segreto ma palese.
Effettuate tali nomine, da ultimo Presidente e Vicepresidente provvederanno alla nomina dei consiglieri di loro spettanza.
3. Decade dalla carica il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni del Consiglio di Amministrazione consecutive.
4. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica di un Consigliere eletto dal CdA, il sostituto sarà nominato secondo le seguenti modalità. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione in tempo breve e chiede ai Consiglieri in carica di proporre candidature. I nominativi saranno eletti dal Consiglio, a maggioranza semplice. Ogni Consigliere, in questo caso, avrà diritto a un solo voto. In caso di parità si procede come al comma 2 dell'art. 10 del presente Statuto. In tale caso si specifica che il voto del Presidente sarà non più segreto ma palese. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica di un Consigliere eletto dal Presidente o dal Vicepresidente saranno loro a disporre la nuova nomina.
5. Il mandato dei Consiglieri nominati in sostituzione degli amministratori anticipatamente cessati dalla carica dura sino alla scadenza naturale del Consiglio medesimo.

Articolo 7

Funzioni del Presidente e del Vicepresidente

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni a esso spettanti sono svolte dal Vicepresidente.
3. E' Presidente della Fondazione Progetto Arca onlus Alberto Sinigallia ed è Vicepresidente Laura Nurzia, i quali restano in carica a vita senza possibilità di revoca, salvo loro rinuncia; in tal caso, permanendo nella carica di consiglieri, loro manterranno le prerogative della nomina di un consigliere a testa come specificato all'art. 6 ed, inoltre, avranno il diritto di nominare i nuovi Presidente e Vicepresidente, da scegliersi tra i componenti del CdA anche tra i componenti di nuova designazione. La nomina a Presidente o a Vicepresidente fatta dal Presidente Alberto Sinigallia o dal Vicepresidente Laura Nurzia potrà essere revocata dai medesimi in qualunque momento senza necessità di giusta causa; in tal caso verrà sostituita da altro soggetto da loro designato.
4. Presidente e Vicepresidente nominati con le modalità sopra descritte resteranno in carica per la durata dell'intero consiglio.

Suppl. del Statuto



[Handwritten signature]

5. Alberto Sinigallia e Laura Nurzia avranno altresì la facoltà di effettuare in vita la designazione rispettivamente del Presidente o del Vicepresidente mediante redazione di apposito atto scritto che avrà efficacia anche dopo la loro morte; in mancanza di tale designazione la carica verrà integrata dal Consiglio di Amministrazione con decisione presa a maggioranza dei suoi membri.
6. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, individua il segretario per ogni incontro e sottoscrive il verbale unitamente al segretario prescelto.
7. Spetta al Presidente esercitare le funzioni conferite o delegate dal Consiglio di Amministrazione in sede di nuova elezione e, solo a titolo esemplificativo:
 - a. determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
 - b. sovrintendere all'andamento della Fondazione;
 - c. sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione;
 - d. promuovere e coordinare le attività e le iniziative della Fondazione in conformità agli indirizzi programmatici assunti;
 - e. esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto;
 - f. curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - g. assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento dell'Istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di 15 (quindici) giorni dalla data di assunzione del provvedimento;
 - h. sottoscrivere gli atti di amministrazione;
 - i. aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi;
 - j. firmare i documenti, i contratti e ogni altro atto della Fondazione;
 - k. nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio;
 - l. dare mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione, previa deliberazione in merito assunta dal Consiglio di Amministrazione;
 - m. nominare, se lo ritiene opportuno, un Direttore Generale, con il consenso del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 8

Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.
2. In particolare compete al Consiglio di Amministrazione:
 - a. predisporre e approvare il bilancio d'esercizio e la necessaria documentazione integrativa;
 - b. approvare, in conformità agli scopi istituzionali, le linee di indirizzo sul budget annuale di spesa;
 - c. approvare ed adottare, ove ritenuto necessario od opportuno, specifici regolamenti della Fondazione;
 - d. definire la struttura operativa della Fondazione;
 - e. conferire deleghe speciali a uno dei suoi componenti per il raggiungimento delle finalità istituzionali, per la gestione di situazioni contingenti o per la realizzazione di progetti o ricerche specifiche;
 - f. deliberare in merito all'incremento del patrimonio con gli avanzi di gestione non utilizzati e non trasferiti a successivi esercizi;
 - g. nominare i componenti del Comitato Scientifico;
 - h. consegnare eventuali mandati particolari al Comitato Scientifico nella sua totalità o anche a singoli referenti, concordando i tempi per la consegna dei risultati;

- i. deliberare, con il quorum di 5 consiglieri su 7, le modifiche dello Statuto;
- j. deliberare, all'unanimità dei suoi componenti, sulle proposte di estinzione della Fondazione;
- k. approvare i verbali delle proprie sedute.


Articolo 9

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta scritta al Presidente almeno due dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
2. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora, e il luogo di svolgimento della riunione, è inviato almeno sette giorni prima dell'adunanza, tramite email o qualsiasi altro mezzo di cui si abbia prova della avvenuta ricezione.
3. In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione da inviare un giorno prima della riunione tramite email o qualsiasi altro mezzo di cui si abbia prova della avvenuta ricezione.
4. Le adunanze sono presiedute dal Presidente e sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, accertato che gli eventuali assenti abbiano comunque certificato la ricezione della convocazione.
5. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche con l'ausilio di mezzi di comunicazione a distanza, alle seguenti condizioni delle quali si darà atto nei verbali:
 - che sia consentito al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, proclamare i risultati delle votazioni;
 - che sia consentito al soggetto verbalizzante di comprendere adeguatamente gli interventi di ogni partecipante;
 - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti, nonché di ricevere, visionare e trasmettere documenti necessari allo svolgimento dei temi all'ordine del giorno.
6. Verificatisi i requisiti di cui sopra la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente o in sua assenza il Vicepresidente, e dove sarà presente il segretario della riunione.
7. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta, mediante la proposta di uno o più Consiglieri che deve essere inviata a tutti i componenti del Consiglio, con qualsiasi mezzo che consenta la prova dell'avvenuto ricevimento della comunicazione. Nella proposta dovranno risultare con chiarezza l'argomento in oggetto, le ragioni e quanto necessario ad assicurare una completa informazione sulla decisione da trattare, nonché l'esatto testo della delibera da adottare. Spetta al Presidente, ricevute, da parte del proponente, le prove dell'avvenuto ricevimento della proposta alla totalità dei Consiglieri, raccogliere le risposte dei singoli (da far pervenire entro un periodo di tempo compreso tra i 7 e i 30 giorni), che dovranno essere messe in calce al documento ricevuto e che dovranno esprimere una approvazione, un diniego o una astensione espressa. Il Presidente comunicherà poi gli esiti della consultazione e ne farà trascrivere i risultati nel verbale che avrà la data dell'ultima risposta pervenuta.
8. Alle riunioni partecipa, con funzioni consultive, il Collegio dei Revisori o uno o più dei suoi membri, che verranno invitati secondo le modalità previste per la convocazione dei membri del Consiglio di Amministrazione.
9. Il segretario che redige il verbale della seduta è designato di volta in volta dal Presidente.

Scritto da Alberto

Alberto



Articolo 10

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione validamente costituito delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale salvo quelle attinenti a persone fisiche; le votazioni relative a persone fisiche sono sempre a voto segreto.
2. In caso di votazione che consegua parità di voti ha prevalenza il voto del Presidente, o in assenza di esso del Vicepresidente.
3. Il segretario provvede alla stesura del verbale dell'adunanza che è firmato dal Presidente e dal Segretario in carica per quella riunione specifica.
4. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nelle forme di Legge, parte delle proprie competenze a uno o più dei propri componenti per la gestione di affari correnti afferenti all'amministrazione della Fondazione; l'atto di delega deve contenere i limiti e le disposizioni inerenti alle attribuzioni conferite.

Articolo 11

Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico è luogo di incontro, di confronto e di dibattito che riunisce persone competenti e professionalizzate nei settori di attività della Fondazione oltre che soggetti riconosciuti in virtù di esperienza o dedizione volontaristica ai settori di intervento di Progetto Arca; è organo consultivo della Fondazione e dura in carica un triennio.
2. La nomina dei partecipanti al Comitato Scientifico è proposta da almeno uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione che, a seguito di deliberazione favorevole, dà mandato al Presidente o Vicepresidente di presentare un invito ufficiale al candidato. Tale prassi può essere reiterata ogni qualvolta si palesa l'interesse a coinvolgere una nuova persona all'interno del Comitato Scientifico, al quale non è assegnato un numero determinato di partecipanti. Il Comitato Scientifico nomina tra i propri membri un Coordinatore.
3. Il Comitato Scientifico, dandone opportuna informazione al CdA, si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Coordinatore ed è da questi presieduto. In ogni caso a ciascun membro del CdA è consentita la partecipazione agli incontri. Il Presidente o il Vicepresidente della Fondazione può, inoltre, convocare il Comitato in caso di nuovo insediamento o per avanzare richieste particolari.
4. Al Comitato Scientifico compete:
 - supportare il CdA nella definizione delle linee strategiche e nella valutazione di interventi innovativi e di progettualità in via di definizione e sperimentazione;
 - formulare eventuali proposte per implementare le attività svolte o per avviarne di nuove;
 - proporre la realizzazione di occasioni divulgative quali seminari o pubblicazioni;
 - deliberare sulle materie che il Presidente del Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione del Comitato stesso;
 - recepire gli incarichi conferiti da parte del Consiglio di Amministrazione che può individuare, all'interno del Comitato, anche singoli referenti per specifici compiti, ottemperare agli incarichi conferiti e presentare la relativa documentazione nei tempi concordati con il Consiglio.
5. Il Comitato Scientifico è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

6. Il funzionamento del Comitato è disciplinato dal regolamento predisposto dai suoi membri e approvato dal Presidente della Fondazione.

Articolo 12

Il Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre persone tra cui un Presidente. I tre membri del Collegio dei Revisori sono nominati da:
 - Presidente pro tempore dell'Ordine dei Dottori Commercialisti giurisdizione dei tribunali di Milano e Lodi, C.so Europa, 11 – 20121 Milano;
 - Presidente della Fondazione Rosa dei Ventì onlus, Via Papa Giovanni XXIII, 5 – 22038 Tavernerio (CO);
 - Presidente della Federazione Lombardia del Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza (CNCA), Viale Marelli, 19 - 20099 Sesto San Giovanni (MI).
2. Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni, il singolo revisore può essere confermato per un ulteriore mandato consecutivo.
3. Il Collegio dei Revisori ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità e redige apposita relazione da allegare al rendiconto economico.
4. Per l'assolvimento del proprio mandato il Collegio dei Revisori ha libero accesso alla documentazione contabile e amministrativa della Fondazione.

Articolo 13




Bilanci d'esercizio

1. L'esercizio finanziario della Fondazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di approvare il rendiconto economico o il bilancio d'esercizio entro il 30 aprile di ogni anno.
3. La struttura del bilancio d'esercizio deve fornire la rappresentazione della composizione patrimoniale della Fondazione e della situazione economico – finanziaria della stessa.

Articolo 14

Scioglimento e modifica dello Statuto della Fondazione

1. Le modifiche dello Statuto sono approvate con un quorum di 5 su 7 componenti il Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
2. La Fondazione si estingue qualora siano esauriti gli scopi statutari ovvero ne sia divenuta impossibile la realizzazione.
3. L'estinzione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei suoi componenti.
4. In caso di scioglimento della Fondazione il patrimonio netto residuo sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
5. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve a nessun soggetto interno o esterno alla Fondazione.



COPIA CONFORME
CONSTA DI FOGLI *novE*
MILANO

25 SET. 2020

Luigi M. M. M. M. M.

